

AREA ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E RESPONSABILITÀ

L'ente a porte aperte: guida pratica
su cosa fare (e cosa evitare) nella "casa di vetro"

Responsabile di area: Augusto Sacchi

Approfondimento

IL "DIVORZIO" TRA RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E UFFICIO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

di Augusto Sacchi

Negli enti locali, il segretario comunale, di norma, viene individuato con apposito decreto del sindaco, come responsabile unico in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT). Non infrequentemente lo stesso segretario è a capo dell'ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD). Per non farci mancare nulla, in alcuni casi, è anche presidente del nucleo di valutazione (NdV o OIV) ed ha compiti gestionali diretti, dirigendo una struttura apicale dell'ente, dove, magari da un po' di tempo, manca il dirigente o la posizione organizzativa.

La questione che occorre porsi è la seguente: possono stare in capo alla medesima persona - il segretario comunale - tutti questi compiti?

La risposta, semplice ed immediata, è un bel no!

La seconda considerazione che viene in automatico è: la giunta comunale deve interrogarsi su come risolvere la questione che, molto spesso, discende da cosa si è previsto nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi. Regolamento obbligatorio per gli enti locali, in virtù delle disposizioni contenute nell'art. 89, del d.lgs. 267/2000.

Tra i numerosi documenti e pronunciamenti che si sono occupati dell'ipotesi riguardante la sovrapposizione tra UPD e RPCT, va citato - per autorevolezza e ordine cronologico - l'ultimo.

Si tratta del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall'ANAC con deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016.

La questione viene trattata nel paragrafo 5.2, rubricato appunto "*Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza*" e conferma:

"Per il tipo di funzioni svolte dal RPCT, improntate alla collaborazione e all'interlocuzione con gli uffici, occorre valutare con molta attenzione la possibilità che il RPCT sia il dirigente che si occupa dell'ufficio procedimenti disciplinari. **Questa soluzione, peraltro, sembra ora preclusa da quanto previsto nel nuovo co. 7 dell'art. 1, l. 190/2012 secondo cui il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza indica «agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare» i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della**

corruzione e della trasparenza. A questo riguardo, si ritiene che la comunicazione agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare debba essere preceduta, nel rispetto del principio del contraddittorio, da un'interlocuzione formalizzata con l'interessato".

Il RPCT, nella nuova disposizione normativa, **indica** agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure, ecc. L'uso del verbo "indica" al presente indicativo, che nel linguaggio normativo assume valore imperativo, presuppone che i due soggetti siano e debbano rimanere distinti.

In realtà, sin dall'emanazione della legge Severino (6 novembre 2012, n. 190), gli enti avrebbero dovuto interpellarsi sulla compatibilità dei ruoli di responsabile dell'UPD e di responsabile anticorruzione, rispondendosi che le due funzioni, malvolentieri, possono coesistere in capo allo stesso soggetto. A maggior ragione negli enti locali dove il segretario comunale, quasi in automatico, viene individuato dal sindaco come RPCT. La deroga immaginata dalla Conferenza Unificata a luglio del 2013, limitata ai comuni sotto 15.000 abitanti, risulta oggi non più applicabile, nemmeno per questa categoria di enti locali, a seguito delle modifiche introdotte all'art. 1, comma 7, della l. 190/2012, dall'art. 41 del d.lgs. 97/2016, che non fa alcuna distinzione tra enti piccoli, medi o grandi. Il Piano Nazionale Anticorruzione (il primo dell'attuale ANAC) ha fornito ulteriori elementi, rendendo evidente la necessità e l'urgenza di provvedere.

Quelle che seguono, sono semplici e pratiche indicazioni su come muoversi:

- 1) se non già fatto, prevedere un unico decreto del sindaco che individua nella stessa persona (di norma, il segretario comunale) i compiti di responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza;
- 2) modificare il ROUS (competenza: giunta comunale) nella parte in cui si individua il segretario comunale come responsabile dell'UPD, attribuendo la funzione ad altro/i responsabile/i;
- 3) dotare il RPCT di una struttura organizzativa di supporto adeguata, in base alla dimensione dell'ente. Anche questa previsione va inserita nel ROUS, nello schema organizzativo e nell'organigramma dell'ente;
- 4) individuare gli eventuali «referenti» del RPCT e indicarli nel PTPC;
- 5) evitare che il RPCT abbia compiti gestionali diretti e, comunque, sia responsabile di strutture apicali (settori, aree, dipartimenti) tradizionalmente esposti al rischio corruzione, quali, ad esempio, l'ufficio contratti e la gestione del patrimonio;
- 6) prevedere, con gli enti vicini o a livello di area vasta, una convenzione, *ex art. 30 TUEL*, per la gestione in forma associata dell'UPD o, in alternativa, prevedere una forma di "interscambio" dei segretari comunali, in qualità di responsabile UPD. In merito alla possibilità di gestire in forma associata l'UPD, va ricordata l'ultimissima novità introdotta dall'art. 13, comma 1 lettera c), del d.lgs. 75/2017, laddove si prevede che «*Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica*». Su come si riuscirà a partorire una gestione associata "senza maggiori oneri per la finanza pubblica", ce lo spiegheranno più avanti, semmai a qualche "genio", gli venga in mente come si fa¹.

¹Per ulteriore approfondimento sull'argomento: Cristina Bortoletto e Augusto Sacchi, "L'Ufficio procedimenti disciplinari dopo il d.lgs. 97/2016", *Personale News*, n. 09/2017, pagine 9/14.